

FABBRICA
DEL
VAL - D E S - B O I S

REGOLAMENTI
E
STATUTI VARI



REIMS
IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
24, rue Pluche, 24

1909

QUESTA EDIZIONE

Questa è una traduzione italiana del testo originale francese, realizzata nel 2026 per il sito leonharmel.com. Segue l'originale frase per frase, senza tagli né aggiunte.

Il testo è riprodotto per intero, tradotto dall'edizione del 1909. È stato ricomposto nello spirito dell'originale: frontespizi e titoli seguono l'impaginazione del libro; l'illustrazione è stata ritagliata dal documento digitalizzato e restaurata.

L'indice rimanda alle pagine di questa edizione; ogni voce è un link.

Le note numerate sono quelle dell'opera originale; qui sono numerate di seguito, dall'inizio alla fine.

Léon Harmel, le Bon Père du Val-des-Bois

leonharmel.com

Tradotto dalla trascrizione di un esemplare digitalizzato.

Documento originale: collezione privata.

Versione del 6 ottobre 2026.

Notizia sul Val-des-Bois

La ditta Harmel frères fu fondata nel 1797. Ebbe i suoi primi stabilimenti nelle Ardenne.

Venne a stabilirsi al Val-des-Bois nel 1840.

La Fabbrica si trova nella valle della Suippe, importante centro industriale, dove sono raggruppate numerose filature e tessiture¹.

La popolazione operaia conta circa 300 famiglie, ossia 1.200 persone, la metà delle quali è occupata in fabbrica.

L'organizzazione sociale del Val-des-Bois non è il frutto di un piano preconcelto. È il risultato dell'esperienza e dello sviluppo progressivo delle associazioni organizzate per suscitare l'iniziativa operaia. Abbiamo perseguito l'applicazione della dottrina democratica: *il bene dell'operaio per mezzo dell'operaio, e con lui, mai senza di lui, a maggior ragione mai suo malgrado*.

Questo metodo è più lungo, esige più pazienza, ma dà risultati più seri.

Fin dal 1861 cominciammo le associazioni fondamentali, che riunivano per categorie i membri della famiglia: bambini, giovani e ragazze, padri e madri. Il soffio cristiano che animava questi gruppi ne fece presto scuole di dedizione.

La cappella, costruita nei cortili della Fabbrica (piccola dapprima, poi ingrandita a più riprese), è stata il centro fecondo di un apostolato generoso, che spesso giungeva fino al sacrificio.

Essa ha fatto della popolazione del Val-des-Bois una vera famiglia, in cui l'amore reciproco si manifesta in commoventi esempi di disinte-

1. Gli edifici a pianterreno coprono due ettari e mezzo.

La produzione annua è di 1.700.000 chili di filo di lana, semplice o ritorto, pettinato o cardato o fantasia, e di 700.000 chili di tintura.

Le vendite variano da 5 a 6 milioni all'anno, in gran parte all'estero.

resse.

La dottrina sociale del Val-des-Bois procede dal Vangelo; è stata applicata con discrezione, nella più completa libertà religiosa e politica.

Fin dal 1867, l'insieme delle istituzioni religiose, morali ed economiche formava «La Corporazione cristiana del Val-des-Bois».

Dall'educazione sociale e professionale degli operai nacque, nel 1883, «Il Consiglio di fabbrica», destinato a dare ai lavoratori una partecipazione effettiva al governo della Fabbrica.

Infine, nel 1903, il sindacato misto fu sostituito dal «Sindacato operaio», al quale fu affidata la casa sindacale².

La nostra esperienza ci ha confermati in questa convinzione sociale: quanto più si esalta lealmente e in modo disinteressato la dignità dell'operaio, quanto meglio si sa porre accanto alla nozione del dovere quella del diritto imprescrittibile, tanto più se ne guadagna e, è giusto dirlo, tanto più se ne merita la fiducia.

La partecipazione alla direzione sviluppa il sentimento della responsabilità e il senso delle realtà industriali; ne è derivato uno spirito di concordia e di pace, rafforzato ogni giorno dall'affetto reciproco.

2. La Casa sindacale comprende una sala delle Assemblies con Teatro, che può accogliere 800 spettatori seduti, un'ampia sala del Sindacato e una sala del Consiglio.

FABBRICA DEL VAL-DES-BOIS

REGOLAMENTI & STATUTI VARI



SOMMARIO:

- I. — Regolamento generale dei Reparti.**
- II. — Misure di prevenzione contro gli infortuni.**
- III. — Statuti della Società di mutuo soccorso.**
- IV. — Statuti del Sindacato operaio.**



REGOLAMENTO GENERALE
DEI
Reparti dei signori HARMEL frères
al VAL-DES-BOIS (Marna)

Fabbrica del Val-des-Bois

Regolamento generale dei Reparti dei signori Harmel frères al Val-des-Bois (Marna)

La disciplina è necessaria nell'interesse di tutti; essa è la base di ogni organizzazione. Liberamente accettata, è dolce e feconda.

È in questo spirito che il presente regolamento, elaborato e discusso dai signori Harmel frères, da una parte, e dal Consiglio di fabbrica, rappresentante del Sindacato operaio, dall'altra, è stato stabilito di comune accordo fra le parti, che si impegnano reciprocamente a rispettarlo e a farlo osservare.

Articolo 1. — Entrata e uscita dell'operaio.

Durante i primi otto giorni di lavoro dell'operaio in fabbrica, né lui né i padroni sono vincolati da alcun impegno reciproco. Trascorso questo termine, l'uno e gli altri sono tenuti a un preavviso di una settimana per gli operai a cottimo o a ore e di un mese intero per gli impiegati. Se ne dà atto per iscritto all'interessato. Nessun preavviso è valido senza il cartellino che lo attesta; prima dei ventun anni non si può dare validamente preavviso senza il consenso dei genitori. La scadenza del preavviso sarà anche la scadenza della locazione verbale della casa e degli orti.

Possono essere licenziati immediatamente:

- 1 ° Gli operai o impiegati che insultano gravemente un padrone;
- 2 ° Coloro che si rendono colpevoli di atti contrari al buon costume e alla pubblica decenza;
- 3 ° Coloro che si rifiutano di eseguire il lavoro ordinato, quando il rifiuto persiste dopo l'intervento di un padrone;
- 4 ° Coloro che abbandonano il lavoro per due o più giorni consecutivi senza permesso;

5° Coloro che si presentano al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;

6° Coloro che, con cognizione di causa, commettono o lasciano commettere gravi difetti di lavorazione.

Art. 2. — Orario di lavoro.

Il lavoro effettivo è di dieci ore.

A ogni ripresa del lavoro tutte le macchine devono essere innestate al segnale.

Art. 3. — Domenica.

I reparti sono chiusi la domenica e i giorni festivi, essendo questi giorni riservati al servizio di Dio e alla famiglia.

Sono assolutamente vietati perfino i lavori di riordino. Le riparazioni urgenti e impossibili da eseguire durante la settimana si intraprendono solo con un biglietto firmato da un padrone fin dalla vigilia.

Per agevolare all'operaio i mezzi di adempiere la domenica i suoi doveri di religione e di famiglia, i barbieri sono autorizzati a esercitare nella fabbrica il sabato, durante il lavoro.

Art. 4. — Paga.

I conti si chiudono ogni quindicina, il sabato sera.

La paga si fa il giovedì seguente, alla ripresa del mattino, in ufficio.

I guadagni dei membri di una stessa famiglia sono dettagliati e sommati su un foglio paga che viene consegnato al capofamiglia o a chi ne fa le veci.

I conti degli attaccafilì e dei bobinatori sono tenuti dall'ufficio e non dai filatori.

Gli impiegati sono pagati alla fine di ogni mese.

Ogni reclamo che non sia presentato entro ventiquattro ore dalla paga è considerato nullo.

Art. 5. — Cassa di risparmio.

Nella Fabbrica è istituita una Cassa di risparmio che accetta i più piccoli depositi. L'interesse è pagato a partire dal primo giorno del mese che segue il versamento, al 4% annuo.

Un delegato di questa cassa si reca nelle scuole ogni quindicina, per ricevere i versamenti dei bambini.

Quando un conto supera una certa cifra, il depositante è invitato a investirlo fuori della fabbrica.

Art. 6. — Sindacato operaio.

Un sindacato operaio è stato fondato il 24 dicembre 1903; gli operai possono liberamente farvisi ammettere dalla Camera sindacale, come pure ritirarsene in seguito. Gli statuti sono consegnati agli aderenti. Questo sindacato è riconosciuto dai padroni e ha il potere di trattare con loro, sia direttamente per mezzo della Camera sindacale, sia per mezzo del Consiglio di fabbrica che la rappresenta.

Art. 7. — Consiglio di fabbrica.

Il Consiglio di fabbrica stabilisce una reale cooperazione degli operai alla direzione professionale e disciplinare della fabbrica.

Ha lo scopo di mantenere fra padroni e operai un'intesa affettuosa fondata su una fiducia reciproca.

È composto di semplici operai eletti, che si riuniscono con un padrone ogni quindici giorni.

Essi sono chiamati a dare il loro parere su ogni modifica del salario, sui provvedimenti disciplinari da prendere, sulle questioni di infortuni, di igiene, di apprendistato e di lavoro.

Sono gli interpreti dei loro compagni per i reclami che questi hanno da presentare ai padroni.

Infine, studiano le riforme che potrebbero facilitare il lavoro e renderlo più redditizio.

Le operaie hanno il loro consiglio speciale, che ha le stesse attribuzioni.

Art. 8. — Separazione dei sessi.

La separazione dei sessi è stabilita durante il lavoro, alle uscite e alle entrate.

Le operaie devono conformarsi a questa regola uscendo al segnale dato qualche minuto prima dell'uscita generale e, per le entrate, recandosi direttamente alle porte speciali loro riservate; infine, durante il lavoro, astenendosi dall'andare nei reparti degli uomini, con qualsiasi pretesto.

Art. 9. — Disciplina; ricorso diretto al padrone.

I padroni si riservano l'assunzione e il licenziamento degli operai. Si riservano anche di controllare le multe, il cui ricavato è versato alla Società di mutuo soccorso.

In caso di mancanza grave, il caporeparto fa il suo rapporto al padrone, che ascolta l'operaio e quindi decide. Il ricorso diretto al padrone è un diritto costante dell'operaio, senza che alcun caporeparto possa sentirsene offeso.

Art. 10. — Responsabilità.

Il caposquadra, filatore o altro, è responsabile delle sue macchine e dei suoi ausiliari (attaccafilati, bobinatori, ecc.).

1 ° Se c'è un difetto di lavorazione, dovrà pagare una multa proporzionata al danno causato;

2 ° Se ci sono danni, perdita di lana, deterioramento di strumenti di lavoro, di apparecchi elettrici, ecc., da parte degli ausiliari, è lui che pagherà l'indennizzo, salvo il suo diritto di rivalsa contro i responsabili;

3 ° È lui che vigila sull'esecuzione scrupolosa delle misure di prevenzione contro gli infortuni;

4° Infine, è responsabile dell'ingrassaggio e della pulizia delle macchine, della pulizia dei pavimenti, come pure della grande pulizia del sabato.

Art. 11. — Iniziativa dell'operaio.

L'iniziativa dell'operaio deve rivolgersi a due punti: al perfezionamento delle attrezzature e ai loro difetti.

Se l'operaio scopre qualche mezzo di miglioramento che faciliti il lavoro o renda il prodotto più perfetto, i padroni sostengono volentieri le spese di una prova nelle migliori condizioni, sotto il controllo del Consiglio di fabbrica. Se il miglioramento è riconosciuto buono e pratico, viene data una gratifica proporzionata al valore dell'invenzione.

Un Consiglio di perfezionamento, composto degli operai più abili, studia con i padroni il miglior modo di far funzionare le macchine.

Infine, l'operaio è pregato di segnalare i difetti che constata nel funzionamento del suo filatoio. Se non si dà seguito alla sua osservazione, il consigliere di fabbrica la richiama nella seduta quindicinale.

Art. 12. — Divieti.

È vietato:

1° Allontanarsi dal proprio filatoio o dalla propria sala senza necessità di servizio;

2° Uscire dai cortili della fabbrica durante il lavoro senza un permesso da consegnare al portinaio;

3° Varcare i cancelli con merci di qualsiasi genere senza un lasciapassare;

4° Introdurre vino o liquori nei cortili o nei reparti;

5° Pagare o far pagare il benvenuto;

8° Introdurre nei reparti giornali di qualsiasi genere, manifesti o circolari;

7° Fumare nelle sale di lavoro;

8° Sono vietati i discorsi licenziosi, le bestemmie e le imprecazioni;

9° Sono proibiti le lotterie, i traffici e gli scambi di oggetti. Con l'autorizzazione del padrone, la colletta per i giovani soldati può farsi al momento della partenza. Se per un motivo eccezionale viene autorizzata un'altra sottoscrizione, essa può essere fatta soltanto dai consiglieri della Società di mutuo soccorso.

Art. 13. — Assenze.

I permessi di assenza possono essere accordati, nell'interesse dell'operaio, solo per circostanze gravi: matrimoni, funerali, battesimi, prima comunione, ecc., e anche questi permessi sono accordati solo per i parenti molto stretti.

Per gli altri motivi il permesso è subordinato al buon andamento delle macchine, e il padrone ne è giudice.

Il semplice avviso di assenza dato da un terzo a nome dell'interessato non può tenere luogo di permesso, salvo il caso di forza maggiore.

Per un'assenza non giustificata, la multa è fissata a un franco al giorno per i ragazzi al di sotto dei 16 anni e per le operaie; è fissata a due franchi per gli operai al di sopra dei 16 anni. L'assenza di mezza giornata comporta metà della multa. Le multe sono versate alla Cassa della Società di mutuo soccorso.

Ma se l'assente fa parte di una squadra, l'intera multa spetta a coloro che hanno subito un pregiudizio a causa dell'assenza, senza che essi possano mai reclamare nulla per i permessi legalmente accordati.

Il Consiglio di fabbrica stabilirà il modo di ripartizione più equo.

Art. 14. — Visita della Fabbrica.

L'ingresso nei reparti è vietato ai visitatori che non siano accompagnati e muniti di un'autorizzazione firmata da un padrone.

È espressamente vietato agli operai e agli impiegati di introdurre chicchessia nella fabbrica.

Art. 15. — Spacci o Negozi.

Per prevenire ogni abuso, è vietato ai capireparto e agli impiegati di tenere uno spaccio di bevande o un negozio di merci di qualsiasi genere. Questa restrizione ha lo scopo di mantenere la loro autorità al riparo da ogni sospetto.

Art. 16. — Società di mutuo soccorso.

Una Società di mutuo soccorso riservata al personale della fabbrica è stata fondata il 21 gennaio 1846. La sua amministrazione è affidata a commissari eletti dai loro compagni.

Poiché questa istituzione è necessaria a tutte le famiglie per preservarle dalle miserie generate dalla malattia, i suoi obblighi e benefici sono estesi a tutti gli operai che, per il fatto stesso del loro lavoro nella fabbrica, fanno parte della società.

Le visite del medico hanno luogo ogni giorno e sono annunciate nelle sale di lavoro.

Art. 17. — Infortuni.

Un'assicurazione contratta con una compagnia garantisce le indennità e le pensioni secondo la legge.

Ogni operaio ferito deve, per quanto possibile, denunciare immediatamente il suo infortunio al suo caporeparto, che ne prende nota.

Art. 18. — Disaccordo.

Ogni disaccordo sul presente regolamento sarà risolto dal Consiglio di fabbrica.

Hanno firmato i consiglieri di fabbrica, per approvazione del presente regolamento, che è stato elaborato con il loro concorso:

Sigg. Baudry, Victor, filatore.

Bruno, Charles, pulitore di carde.

Christophe padre, falegname.

Faynot, L., filatore.

Guiot-Boudin, torcitore.

Jolivet, Alfred, regolatore.

Leroy, Jean, tintore.

Mangin, Armand, imballatore.

Pierson, Auguste, aggiustatore.

Thiry, Joseph, filatore di pettinato.

Vitu, Jules, filatore di cardato.

La Camera sindacale, consultata, approva pienamente:

Sigg. Andry, Emile, caporeparto.

Bruno, Charles, pulitore di carde.

Champion, François, contabile.

Corvisier Stéphane, cassiere.

Dorbon, Jules, magazziniere.

Fèvre, Henri, filatore di pettinato.

Gérard, Joseph, manovale.

Gobinet, Ernest, addetto alle referenze.

Hallet, Henri, attaccafil.

Jolivet, Alfred, regolatore di filatoi.

Lallemand, Eugène, venditore.

Mangin, Armand, imballatore.

Pioche, Adolphe, manovale.

Vitu, Jules, filatore di cardato.

Il Consiglio della Società di mutuo soccorso, al quale sono stati sottoposti gli articoli del presente regolamento, dichiara di accettarli.

Misure di prevenzione contro gli infortuni

I. Regolamento per i Motori e le Trasmissioni.

Articolo 1. — L'avviamento del motore deve avvenire soltanto dopo un doppio avvertimento da parte del macchinista.

Questi due avvertimenti devono avere ciascuno una certa durata ed essere dati a un intervallo di almeno dieci secondi.

Art. 2. — Il motore deve essere arrestato non appena un segnale qualsiasi è stato trasmesso dall'apparecchio.

In caso di infortunio, la persona che chiede l'arresto del motore farà bene a ripetere il suo segnale finché il rallentamento del motore non abbia indicato che i suoi segnali sono stati uditi.

Art. 3. — Per evitare malintesi che potrebbero, in certi casi, avere conseguenze fatali, è espressamente vietato servirsi degli apparecchi di segnalazione per trasmettere altro che ordini di avviamento o di arresto del motore.

Art. 4. — Il solo *ingrassatore* è incaricato dell'ingrassaggio, della pulizia e della sorveglianza delle trasmissioni. È vietato a qualsiasi altro operaio di toccarle, con qualsiasi pretesto.

Art. 5. — Per pulire o spolverare senza pericolo gli alberi e le pulegge di trasmissione durante il funzionamento, non si deve lasciare il suolo; ci si deve servire di una pertica, munita di spazzola o di uncino, guarnita di vecchie corde. L'uso di una scala o di qualsiasi altro appoggio per sollevarsi al di sopra del suolo è formalmente vietato, salvo che per l'ingrassaggio.

Art. 6. — Le ruote, i supporti e i cuscinetti devono essere puliti solo quando la trasmissione è ferma, e soltanto durante le fermate regolamentari ordinarie.

Art. 7. — Quando qualcuno è occupato alla trasmissione durante le ore di riposo, o al mattino prima dell'avviamento, il caporeparto

della sala in cui ciò avviene e il fuochista devono esserne avvertiti.

Il fuochista avvia il motore solo su ordine di questo caporeparto.

Art. 8. — Si raccomanda espressamente agli operai addetti alle trasmissioni di non far uso di indumenti svolazzanti: camiciotti, giacche sbottonate, pantaloni larghi, cravatte con le estremità pendenti.

Adotteranno di preferenza la giacca aderente in vita, senza falde, con maniche lisce non spaccate.

II. Regolamento per le Carde.

Articolo 1. — Mentre le carde sono in funzione, è espressamente vietato a ogni operaia:

a) Pulire qualsiasi parte della carda o degli organi di trasmissione per mezzo di cascami, stracci, ecc.;

b) Spolverare, togliere la peluria sui coperchi, sulle incastellature, sulle pulegge, ecc.;

c) Togliere la peluria che si trova intorno ai supporti o sul lato degli spazzatori e dei lavoratori;

d) Togliere o spostare i copri-ingranaggi.

Art. 2. — I pulitori di carde devono togliere o rimettere a posto i lavoratori senza mai farsi aiutare da un'operaia in questa operazione.

Art. 3. — L'ingrassaggio delle macchine deve essere fatto durante la fermata.

Art. 4. — Per eseguire la pulizia completa di una carda, se la trasmissione è in funzione, bisogna prima togliere la cinghia di comando. Lo smontaggio e il rimontaggio devono essere fatti da operai specializzati.

Art. 5. — Quando si sottopone una carda all'arrotatura, l'arrotino deve togliere le ruote e i pignoni che ingranano con il tamburo e con lo scaricatore.

Art. 6. — È vietato pulire qualsiasi parte durante l'arrotatura.

Art. 7. — È vietato togliere, con qualsiasi strumento, la lana che si impiglia alle entrate. L'operaia deve fermare la macchina e chia-

mare un pulitore di carde.

III. Regolamento per i Gill, gli Stiratoi e i Bobinatoi.

L'operaia a cui è affidata una macchina deve sempre avere di mira:

- a) La buona manutenzione di questa macchina;
- b) La qualità e la quantità del lavoro che questa macchina deve fornire e che deve essere sempre perfetto.

Articolo 1. — Mentre le macchine sono in funzione, è espressamente vietato a ogni operaia:

- a) Pulire gli ingranaggi, anche per mezzo di una bacchetta guarnita di stracci;
- b) Mettere le mani nei pettini, sotto i rulli di pressione e nei frottatori per toglierne la peluria e i bottoni o per introdurvi i nastri di lana;
- c) Lasciare la macchina in funzione per una pulizia se i rulli di pressione sono tolti, scoprendo così l'entrata dei frottatori.

La pulizia dei frottatori deve farsi per mezzo del bastone guarnito di guarnizione di carda. La pulizia dei pettini per mezzo della spazzola per pettini.

- d) Togliere o spostare i copri-ingranaggi.

Art. 2. — Le pergamene si incollano a macchina ferma, con la pressione sollevata.

Art. 3. — Si raccomanda alle operaie di non portare i capelli sciolti, di essere prudenti, attente e di segnalare immediatamente ogni difetto.

Art. 4. — È vietato lasciare il proprio filatoio senza un motivo plausibile. L'operaia è responsabile del suo lavoro e di quello delle bobinatrici che lavorano con lei. Se un'operaia attende un rifornimento, impiega il tempo disponibile secondo le indicazioni del capo servizio, sia a pulire la sua macchina, sia ad aiutare le compagne.

Art. 5. — Le operaie devono assicurare ogni giorno il buon ingrasaggio della loro macchina. I pettini devono essere sempre puliti. La loro pulizia si fa almeno 3 volte al giorno, al segnale dato dalla cam-

pana. Deve essere terminata mezz'ora dopo. Sul pavimento non si devono trovare né spaghi, né fili di cotone, né cascami di lana, né carta. La pulizia del sabato comincia subito al segnale.

Ogni giorno, prima dell'uscita, le macchine devono essere pulitissime e il pavimento ben spazzato.

IV. Regolamento per i Filatoi.

Articolo 1. — I filatoi devono essere messi in moto soltanto dal filatore (conduttore) al quale sono affidati.

Se egli è assente, questo compito spetta unicamente al primo attaccafil. È espressamente vietato a qualsiasi altro operaio di innestare.

Prima di innestare, l'operaio deve assicurarsi che nessuna persona sia esposta e avvertire ad alta voce gridando: «Attenti!»

Art. 2. — Mentre le macchine sono in funzione, è espressamente vietato a ogni operaio:

- a) Pulire il meccanismo della testata, l'interno e la parte superiore del carro;
- b) Togliere i copri-ingranaggi;
- c) Entrare, con qualsiasi pretesto, nello spazio compreso fra il carro e il portacilindri;
- d) Ingrassare i meccanismi della testata e del carro.

Art. 3. — Mentre le macchine sono ferme, ma la trasmissione è in funzione, è parimenti vietato a ogni operaio:

- a) Pulire sotto le macchine mentre si fa la levata delle spole. La pulizia deve farsi quando il carro è ai tre quarti della sua uscita, all'ultima tirata prima della levata;
- b) Passare al di sopra della testata o passare sotto il carro per andare dal davanti al retro del filatoio, o viceversa;
- c) Mettersi, con qualsiasi pretesto, fra il carro e il portacilindri senza aver tolto la cinghia di comando o senza aver bloccato lo scatto in modo sicuro;

c) Mettersi al di sopra del portacilindri nel momento in cui il carro è completamente uscito o ha cominciato il suo rientro.

Infatti, nell'una e nell'altra di queste posizioni, il carro parte istantaneamente non appena la puleggia di avvolgimento si muove, circostanza che può prodursi per molte cause. Chi in tal caso si trovasse sotto la macchina sarebbe urtato dal carro senza avere il tempo di ritirarsi.

Art. 4. — Per la pulizia del sabato, si deve aver cura di far cadere le cinghie della trasmissione principale.

Art. 5. — L'operaio che *ferma* una macchina allo scopo di pulirla sotto (il che deve fare quando il carro è *ai tre quarti della sua uscita*) si pone all'innesto per tutto il tempo della pulizia; sorveglia coloro che puliscono e innesta solo dopo aver avvertito con il grido: «Attenti!» e dopo essersi assicurato che nessun operaio sia esposto.

Art. 6. — Convieni pulire i rulli pulitori inferiori dei cilindri scanalati *dal davanti del filatoio*; quando gli operai non hanno ancora adottato questa pratica di pulizia, essa si esegue fermando la macchina ai tre quarti dell'uscita del carro e dopo che lo scatto è stato ben bloccato. Durante questo tempo, il filatore segue con gli occhi coloro che puliscono e mette in moto la sua macchina solo dopo aver dato il segnale di avviamento e dopo essersi assicurato con cura che ogni operaio abbia lasciato lo spazio sotto la macchina.

Art. 7. — Il caporeparto o il direttore devono essere chiamati non appena sopravviene qualche infortunio o accade qualche fatto anormale.

STATUTI
DELLA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



Statuti della Società di mutuo soccorso del Val-des-Bois (Marna)

Capitolo I. Organizzazione e risorse della Società.

Articolo 1. — Scopo della Società.

Il 21 gennaio 1846 fu creata dai signori Harmel frères, nella loro filatura del Val-des-Bois, una Società di mutuo soccorso.

Questa Società ha per scopo:

1 ° Procurare le cure del medico e i medicinali ai Soci malati e alle loro famiglie (Articolo 7);

2 ° Pagare loro un'indennità per il tempo delle loro malattie;

3 ° Pagare loro un'indennità supplementare in caso di infortuni;

4 ° Provvedere ai loro funerali;

5 ° Pagare il materiale scolastico nelle scuole della fabbrica ai bambini di meno di tredici anni, ma soltanto per decisione dei Commissari e nei casi seguenti: quando la madre è vedova, quando ci sono cinque figli, e la famiglia è bisognosa;

6 ° Fondare una Cassa mutua pensioni per la vecchiaia.

La Società si vieta di occuparsi di materie politiche o religiose. Ogni discussione di questo genere è severamente proibita.

Art. 2. — Membri della Società.

Tutti gli operai sono Membri della Società di soccorso, per il fatto stesso che lavorano nello Stabilimento. Cessano di farne parte il giorno in cui ricevono il preavviso di otto giorni o di un mese (secondo gli accordi) per la loro uscita dallo Stabilimento.

I Membri della Società che escono dallo Stabilimento non hanno diritto ad alcun rimborso dei loro versamenti.

I padroni sono Membri onorari.

Art. 3. — Risorse della Società.

Le risorse della Società si compongono:

1 ° Di un primo versamento fatto dagli operai all'origine della Cassa, e in seguito dai nuovi arrivati (Articolo 8);

2 ° Di un versamento fatto dai Soci ogni quindicina o ogni mese (Articolo 4, 5 e 6);

3 ° Delle multe;

4 ° Dei doni fatti dai Membri onorari.

Art. 4. — Quote ordinarie.

Le quote si basano sul salario e sono stabilite come segue, salvo che per le donne sposate:

Guadagno al giorno	Guadagno per quindicina	Quota per quindicina	Indennità al giorno
3,30 fr. e oltre	40,00 fr.	0,75 fr.	1,50 fr.
da 2,50 a 3,25	30,00	0,60	1,20
da 2,00 a 2,45	24,00	0,50	1,00
da 1,50 a 1,95	18,00	0,35	0,70
da 1,00 a 1,45	12,00	0,25	0,50

Coloro che sono pagati a mese versano 1,65 franchi al mese e riscuotono 1,50 franchi per giorno di malattia.

Questa quota dà diritto:

1 ° Al medico e ai medicinali, secondo gli articoli 7, 32 e 33;

2 ° A un'indennità di malattia, secondo gli articoli 29 e 30;

3 ° All'indennità in caso di infortunio, secondo l'articolo 29;

4 ° Alla sepoltura, secondo l'articolo 34.

Art. 5. — Donne sposate.

Le donne sposate, che lavorino in fabbrica o restino in casa, versano 15 centesimi per quindicina. A questa condizione fanno parte della Società di soccorso e hanno diritto:

- 1 ° Al medico e ai medicinali gratuiti, secondo gli articoli 32 e 33;
- 2 ° All'indennità di parto, secondo l'articolo 31;
- 3 ° Alla sepoltura, secondo l'articolo 34.

Art. 6. — Figli al di sopra dei tredici anni. Genitori anziani.

I figli al di sopra dei tredici anni che non lavorano nello Stabilimento e che non hanno alcun'altra professione, i genitori anziani che vivono con i loro figli, possono far parte della Società di soccorso versando 15 centesimi per quindicina, il che dà loro diritto:

- 1 ° Al medico e ai medicinali gratuiti;
- 2 ° Alla sepoltura, secondo l'articolo 34.

Salvo la madre di famiglia, non si può ammettere nella Società una persona che eserciti un mestiere indipendente, cioè un lavoro che non sia fornito dalla fabbrica o dai padroni.

Art. 7. — Famiglie.

Le famiglie che vivono del lavoro fornito dalla fabbrica o dai padroni fanno parte della Società di soccorso, se tutti i Membri al di sopra dei tredici anni pagano le quote indicate negli articoli 4, 5 e 6. — In questo caso, tutti i figli al di sotto dei tredici anni hanno diritto:

- 1 ° Al medico e ai medicinali gratuiti;
- 2 ° Alla sepoltura, secondo l'articolo 34.

In deroga al regolamento, e per motivi facili a comprendersi, la madre di famiglia che resta in casa per le cure domestiche può, nello stesso tempo, esercitare una professione indipendente senza cessare di far parte della Società.

Art. 8. — Prima quota.

Il primo versamento è doppio per ciascuna classe.

Art. 9. — Quota straordinaria.

Se accadesse che, in seguito a un numero troppo grande di malati o di feriti, la Cassa si trovasse esaurita al punto di non poter far fronte ai soccorsi accordati dal regolamento, la quota di ogni quindicina potrà essere aumentata di un quinto, ma soltanto dal Consiglio generale. (Articolo 15.)

Capitolo II. Amministrazione della Società.

Art. 10. — Consiglio.

Un Consiglio di dieci membri è eletto dai Soci, cioè: otto operai di professioni determinate, secondo l'articolo 12; un segretario al di fuori di questi otto operai; un presidente, che potrà essere scelto fra i membri onorari; un vicepresidente.

L'ufficio di presidenza, formato dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario, sarà incaricato della firma degli atti, sia per l'amministrazione, sia dal punto di vista legale o giuridico.

Il Consiglio sarà rinnovato per metà ogni due anni in un'assemblea generale, il cui luogo, giorno e ora sono fissati dal Consiglio e affissi nei reparti.

Le elezioni si fanno a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 11. — Elettori ed eleggibili.

Sono elettori gli uomini che hanno diciotto anni. Sono eleggibili coloro che hanno venticinque anni d'età e tre anni di presenza nella fabbrica.

Art. 12. — Composizione del Consiglio.

Il Consiglio deve avere nel suo seno almeno un filatore di pettinato, un filatore di cardato, un fabbro o un falegname, e un manovale, sgrassatore o imballatore. Nel caso in cui uno di questi quattro elementi non fosse rappresentato nel Consiglio, l'elezione dell'ottavo Commissario sarebbe annullata, e si prenderebbe il nono o il decimo per numero di voti, ecc., finché questa lacuna non sia colmata.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano; se un Membro eletto non accetta, è chiamato a sostituirlo chi ha ottenuto più voti.

Art. 13. — Dimissioni.

In caso di dimissione o di partenza di un Commissario, egli è sostituito da uno dei tre che hanno avuto più voti dopo l'ultimo eletto, a scelta del Consiglio.

Art. 14. — Commissari onorari.

Ogni Membro della Società che avrà svolto per sei anni le funzioni di Commissario sarà per ciò stesso Commissario onorario.

I Commissari onorari sono chiamati in seno al Consiglio, dove hanno voto deliberativo per le materie specificate nell'articolo 15.

Firmano i verbali di elezione e la situazione della cassa ogni semestre.

Art. 15. — Consiglio generale.

La riunione dei Commissari onorari con i Commissari in carica costituisce il Consiglio generale.

Questa riunione ha luogo la settimana che precede l'Assemblea generale.

È inoltre convocata per prendere le decisioni straordinarie, quali:
Indennità supplementari;

Acquisti economici;

Aumento delle quote. (Articolo 9);

Modifica degli Statuti.

Art. 16. — Insediamento del Consiglio.

Il verbale della nomina del Consiglio deve recare la firma del Presidente, dei Commissari uscenti, dei nuovi eletti e dei Commissari onorari.

Art. 17. — Nomina e doveri del Segretario.

Appena insediato, il Consiglio nomina un Segretario che svolge al tempo stesso le funzioni di Tesoriere.

Il Segretario può essere scelto al di fuori del Consiglio; egli registra regolarmente le entrate e le uscite su un libro apposito.

Due volte all'anno presenta il rendiconto della situazione finanziaria ai Membri del Consiglio generale, che lo approvano con le loro firme; questo rendiconto è poi letto nelle Assemblee generali e affisso.

Alla riunione delle elezioni, il Segretario dà il riassunto dell'anno, in modo da mettere ogni Socio al corrente delle operazioni della Cassa.

Art. 18. — Doveri dei Commissari.

I Commissari, accettando il loro incarico, dichiarano di sottomettersi alle seguenti condizioni:

1 ° Assistere scrupolosamente alle riunioni di ogni quindicina, sotto pena di una multa da fissarsi dal Consiglio, quando non vi sia causa legittima;

2 ° Non divulgare mai all'esterno ciò che si dice nelle riunioni e può arrecare dispiaceri a un collega. Chi si rende colpevole di infrazione a questa regola può essere escluso dal Consiglio alla seconda infrazione;

3 ° Visitare i malati.

Un Commissario può essere escluso dal Consiglio se il Presidente e gli altri cinque Commissari chiedono le sue dimissioni per assenza

abituale alle riunioni, per indiscrezione o per questione d'onore.

Art. 19. — Presenze.

A ogni seduta, i Commissari firmano un registro preparato a questo scopo per attestare la loro presenza.

Il riepilogo se ne fa ogni anno, ma è comunicato soltanto ai Membri del Consiglio generale.

Per il Membro del Consiglio che avesse nove assenze durante un esercizio, l'anno non conterebbe per diventare Commissario onorario.

Art. 20. — Diritti dei Commissari.

Il Consiglio amministra la Cassa, giudica in ultima istanza, secondo gli Statuti, i casi in cui occorre concedere o rifiutare le indennità, regola i casi non previsti dai regolamenti.

Gestisce da solo ogni ricavato di colletta fatta a favore di chiunque nello Stabilimento.

Art. 21. — Ordine delle sedute.

Vi è seduta del Consiglio ogni quindicina, il mercoledì che precede la paga. L'ordine ne è così fissato:

Lettura di una parte del regolamento, in modo da percorrerlo tutto in due mesi;

Entrate e uscite della quindicina e, ogni mese, la situazione della Cassa;

Indennità ai malati;

Indennità ai feriti;

Reclami;

Art. 22. — Reclami.

Ogni Socio che abbia un reclamo da presentare riguardo a una decisione del Consiglio è tenuto a spiegarsi davanti ai Commissari, nel luogo e all'ora delle sedute, e non altrove. Si ritira subito dopo, perché il suo reclamo possa essere giudicato in sua assenza.

Art. 23. — Visita dei malati.

I Commissari visitano i malati, portano loro l'indennità, si assicurano che ricevano regolarmente le visite del medico e i medicinali prescritti, infine segnalano al Consiglio tutti gli abusi e le infrazioni agli statuti e ai regolamenti che hanno potuto notare nel corso delle loro visite. Queste visite si fanno almeno una volta alla settimana.

A ogni riunione, i Membri del Consiglio si distribuiscono le visite da fare, e ne rendono conto alla riunione successiva.

Art. 24. — Nomina del Medico.

Alla riunione del Consiglio generale che segue le elezioni, i Commissari uscenti e i nuovi eletti, d'accordo con il Presidente, nominano il Medico della Società. Gli è assegnata una somma fissa annua, mediante la quale il detto medico si impegna a passare ogni giorno in un locale appositamente destinato alle visite e a visitare i malati tanto spesso quanto il loro stato lo richiede.

Art. 25. — Censimento.

Ogni anno, verso il 30 settembre, il Consiglio compila l'elenco delle famiglie che fanno parte della Società di soccorso e dei Soci isolati. Questo elenco resta affisso nella sala delle sedute. Il Medico della Società è invitato a prenderne nota.

Capitolo III. Dei soccorsi erogati.

Art. 26. — Formalità da adempiere.

Quando un Socio è malato, deve avvisare o far avvisare subito uno dei Commissari. Questi fa avvertire il Medico dello Stabilimento e consegna al Segretario un biglietto che attesta la data della cessazione del lavoro.

Le indennità possono essere concesse soltanto dietro un biglietto del Medico che attesti la malattia e fissi, se è il caso, il giorno in cui il

lavoro ha potuto essere ripreso. Le indennità sono stabilite dal Consiglio ogni quindicina secondo gli statuti; sono pagate dietro un buono firmato da almeno tre Commissari e dal Segretario-Tesoriere.

Art. 27. — Medico.

Il Medico della Società viene ogni giorno in fabbrica. Un colpo di campana annuncia la sua presenza, e i Soci che ne hanno bisogno possono recarsi alla visita in farmacia. Coloro che desiderano una visita a domicilio si fanno iscrivere presso i portinai. Sono visitati anche coloro che hanno avvisato secondo l'articolo 26.

Se un Socio ritiene di dover far chiamare un medico diverso da quello della Società, lo fa a sue spese.

Se il Medico giudica necessario far venire un collega, spetterà a lui solo compensarlo.

Art. 28. — Medicinali.

I medicinali sono acquistati dal Consiglio della Società di soccorso, su proposta del Medico. Sono consegnati ai malati dal Medico stesso o dietro un buono da lui firmato.

Non sono considerati medicinali: l'olio di fegato di merluzzo e gli sciroppi. Il Consiglio può fornirli a un malato soltanto come indennità straordinaria.

Per i cinti erniari, la Società paga la metà.

Art. 29. — Indennità.

Ogni Socio la cui malattia sia stata accertata, come è detto all'articolo 26, riceve l'indennità indicata nella quarta colonna della tabella. (Articolo 4.)

Le domeniche, i giorni festivi o di fermo generale, anche accidentale, non sono pagati.

I primi tre giorni di una malattia non sono contati per l'indennità, salvo il caso di ferita in fabbrica durante il lavoro.

Da ogni buono rilasciato si trattiene preventivamente la quota abituale del Socio.

Art. 30. — Malattie croniche.

Un malato è ritenuto affetto da un male cronico quando resta più di quattro mesi senza lavorare.

Ogni malato che non può, in cinque mesi, dimostrare un mese intero di lavoro, è considerato in uno stato permanente di malattia.

L'indennità è ridotta della metà allo scadere del quarto mese e soppressa allo scadere dell'ottavo mese.

Art. 31. — Parto.

L'indennità di parto, concessa alle donne sposate, è di quindici franchi pagati alla levatrice che si impegna a prestare cure quotidiane per dieci giorni, e per quindici giorni se è necessario.

Art. 32. — Ospedale.

Quando un malato è curato temporaneamente all'ospedale di Reims e non è incorso nella decadenza dell'articolo 33, la Società si fa carico della retta dovuta a quell'istituto, salvo rimborsarsi sull'indennità del malato.

Se l'indennità è insufficiente, la Società prende a suo carico la differenza.

Art. 33. — Esclusione dall'indennità.

Non hanno diritto ad alcuna indennità:

1 ° Coloro che hanno sessant'anni compiuti al momento del loro ingresso nella Società;

2 ° I Soci la cui malattia è riconosciuta dal medico come anteriore al loro ingresso nella Società o derivante da un infortunio anteriore;

3 ° Coloro che sono malati in seguito a zuffe, risse, ubriachezza o dissolutezze;

4° Coloro che durante la malattia entrassero in un'osteria del paese o dei dintorni;

5° Coloro che, senza esservi costretti, facessero qualcosa di nocivo alla loro guarigione.

Se è provato che il malato può guadagnare facilmente quanto la Cassa gli assegna, la Cassa può essere liberata dai suoi obblighi verso di lui.

Art. 34. — Sepulture.

La Società paga le spese di sepoltura cristiana come segue:

Oltre i 15 anni	38,00 fr.
Dai 12 ai 15 anni	21,75 fr.
Dai 10 ai 12 anni	19,25 fr.
Dagli 8 ai 10 anni	18,25 fr.
Dai 7 agli 8 anni	17,50 fr.
Dai 3 ai 7 anni	12,00 fr.
Da 1 a 3 anni	9,75 fr.
Da 0 a 1 anno	9,25 fr.

Queste somme sono consegnate agli aventi diritto:

Per le campane;

Per il servizio religioso (messa solenne oltre i 15 anni, messa bassa dai 12 ai 15 anni);

Per la bara;

Per lo scavo e il riempimento della fossa.

Inoltre la famiglia può, gratuitamente, far dire una messa bassa nella cappella il giorno che sceglie.

Art. 35. — Messa annuale.

Ogni anno, nella chiesa parrocchiale, si canta una messa della Santa Vergine per la prosperità dello Stabilimento e di ciascuno dei suoi Membri in particolare, seguita da una preghiera per il riposo delle anime dei Soci defunti.

Questa messa, cantata il lunedì di Pentecoste, è pagata dai membri onorari.

Certificato conforme e veritiero.

Val-des-Bois, 18 luglio 1906.

Il Segretario,

Firmato: Stéphane Corvisier.

Il Presidente,

Firmato: Léon Harmel.

SOTTOPREFETTURA

DI REIMS

REPUBBLICA FRANCESE

Il Ministero dell'Interno,

Vista la legge del 1° aprile 1898,

Decreta:

Art. 1. — Sono approvati, così come sono allegati al presente decreto, gli Statuti della Società di mutuo soccorso del Val-des-Bois, n. 61, a Warmériville.

Art. 2. — Il Prefetto della Marna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Parigi, il 10 ottobre 1906.

Firmato: G. Clémenceau.

Per duplicato conforme:

Il Direttore della Mutualità,

Firmato: Mascle.

Per copia conforme:

Il Sottoprefetto,

Firmato: Dhommée.

Visto per essere allegato al decreto del 10 ottobre 1906.

Per il Ministro dell'Interno:

Il Direttore della Mutualità,

Firmato: Mascle.

Spiegazione dell'Articolo 6 riguardante i genitori anziani.

I genitori anziani che non hanno lavorato nella fabbrica del Val-des-Bois, e che vivono presso i loro figli che lavorano in fabbrica, possono far parte della Cassa di soccorso (dopo l'ammissione da parte del Consiglio). Versano, come le donne, una quota di 15 centesimi a persona e per quindicina.

Questa quota di 15 centesimi dà loro diritto:

a) Durante i primi sei mesi dalla loro ammissione, alla visita del medico e ai medicinali. La sepoltura resta a carico dei figli.

b) Dal sesto mese dalla loro ammissione fino a due anni, avranno diritto: 1° alla visita del medico; 2° ai medicinali; 3° alla sepoltura cristiana con messa bassa.

c) A partire da due anni dalla loro ammissione, avranno diritto: 1° alla visita del medico; 2° ai medicinali; 3° alla sepoltura cristiana con messa cantata

STATUTI DEL SINDACATO OPERAIO

E

Regolamenti interni

Camera sindacale

Ufficio di presidenza:

Sigg. Jolivet Alfred, regolatore di filatoi, *Presidente*.

Champion François, contabile, *Vicepresidente*.

Corvisier Stéphane, cassiere, *Tesoriere-Segretario*.

Andry Emile, caporeparto, *Vicesegretario*.

Sindaci:

Sigg. Bruno Charles, pulitore di carde.

Dorbon Jules, magazziniere.

Dupuis Albert, filatore di pettinato.

Fèvre Henri, filatore di pettinato.

Gérard Joseph, manovale.

Gobinet Ernest, addetto alle referenze.

Hallet Henri, attaccafil.

Lallemand Eugène, venditore.

Mangin Armand, imballatore.

Pioche Adolphe, manovale.

Vitu Jules, filatore di cardato.

Sindaci onorari:

Sigg. Varlet François, in pensione.

Scherrer Charles, —

Esqui Emile, caporeparto.

Dufour Augustin, filatore.

Sindacato operaio del Val-des-Bois

Statuti

Titolo I. — Costituzione e scopo

Articolo 1. — Costituzione.

Un Sindacato operaio è istituito nella fabbrica del Val-des-Bois. È retto dalla legge del 21 marzo 1884 e dalle disposizioni seguenti:

Art. 2. — Nome; Durata; Sede sociale.

Il Sindacato porta il nome di *Sindacato operaio del Val-des-Bois*. Ha durata illimitata. La sua sede è al Val-des-Bois, Warmériville (Marna).

Art. 3. — Oggetto.

Il Sindacato ha per oggetto esclusivo lo studio e la difesa degli interessi dei lavoratori, da parte degli interessati. A tal fine organizza le proprie istituzioni: il consiglio di fabbrica, i concorsi professionali, la cassa di famiglia per l'integrazione dei salari alle famiglie numerose, la società dei veterani, la cooperativa, la società di consumo, gli acquisti diretti, la cassa di prestiti, la biblioteca sindacale, la fanfara, la filodrammatica, la società della gioventù e la ginnastica.

Presta un concorso attivo alle istituzioni generali della fabbrica: scuole, società di mutuo soccorso, cassa di risparmio, istituzioni di previdenza, pensione di vecchiaia, e alle diverse società che possono destare le iniziative e indurre gli operai a occuparsi dei propri affari.

Art. 4. — Membri.

Per essere membro del Sindacato occorre:

- 1 ° Appartenere a qualsiasi titolo alla fabbrica del Val-des-Bois;

2° Essere accettato dall'ufficio di presidenza del Sindacato;

3° Aderire ai presenti Statuti.

I figli, maschi e femmine, a partire dai tredici anni, con l'autorizzazione dei genitori, e le donne sono ammessi; ma, pur godendo dei vantaggi del Sindacato, non possono partecipare alle elezioni della Camera sindacale né all'amministrazione.

Art. 5. — Recesso.

Ogni iscritto che cessa di appartenere alla fabbrica del Val-des-Bois cessa per ciò stesso di far parte del Sindacato. Un iscritto può ritirarsi in qualsiasi momento dall'Associazione, ma senza pregiudizio del diritto del Sindacato di esigere la quota dell'anno in corso. Infine l'ufficio di presidenza del sindacato ha il diritto di escludere un associato per un fatto grave, di cui resta giudice. In tutti questi casi il membro uscente perde i suoi diritti sul patrimonio sindacale.

Art. 6. — Quota.

La quota è fissata in 0,25 franchi al mese per famiglia, qualunque sia il numero degli iscritti in ciascun focolare.

L'ufficio di presidenza può proporre a un'assemblea generale un aumento della quota per la costituzione di una cassa pensioni o per altre creazioni utili alle famiglie operaie.

Titolo II. — Amministrazione

Art. 7. — Camera sindacale.

La Camera sindacale è composta di quindici sindaci eletti in assemblea generale. Sono elettori gli uomini al di sopra dei diciotto anni.

La Camera si riunisce obbligatoriamente ogni mese, il primo martedì, e più spesso se il presidente lo giudica utile.

Nomina l'ufficio di presidenza e provvede ai posti che possono rendersi vacanti nel suo seno.

Delibera validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.

Art. 8. — Sindaci onorari.

Dopo dieci anni di carica, un sindaco può chiedere di essere sostituito e restare sindaco onorario. In tal caso non è tenuto alla regolarità della presenza.

Art. 9. — Ufficio di presidenza del Sindacato.

Il Sindacato è amministrato dal suo ufficio di presidenza eletto dalla Camera sindacale. L'ufficio di presidenza comprende un presidente e un vicepresidente, che diventano per ciò stesso presidente e vicepresidente del Sindacato, un segretario e un tesoriere.

Essi devono essere francesi e godere dei diritti civili, avere venticinque anni compiuti e appartenere al Sindacato da almeno tre anni.

Inoltre la Camera sindacale può eleggere un presidente onorario.

Art. 10. — Funzioni dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza si riunisce ogni martedì.

Prende le decisioni e i provvedimenti che riguardano l'Associazione. Delibera l'ammissione dei nuovi membri; prepara le proposte da sottoporre alla Camera sindacale nelle sue sedute mensili e alle assemblee generali.

Amministra il patrimonio del Sindacato, acquista i libri, gli strumenti e il mobilio necessari. Può prendere immobili in locazione.

Redige il bilancio preventivo, ordina le spese e le riscossioni, decide gli acquisti e le vendite, transige, compromette, nomina e revoca tutti gli agenti.

Ogni mese rende conto della sua gestione alla Camera sindacale, alla quale sottopone ogni anno la relazione destinata all'Assemblea generale sull'insieme delle operazioni dell'esercizio, sul movimento del personale, sulla situazione finanziaria e sull'andamento generale delle istituzioni fondate dal Sindacato.

Art. 11. — Presidente e Vicepresidente.

Il presidente, e in sua mancanza il vicepresidente, dirige i lavori dell'Associazione, dispone le convocazioni, presiede le sedute sia della Camera sindacale sia delle assemblee generali; ha voto preponderante in caso di parità.

Firma tutti gli atti ufficiali; firma con il segretario i verbali delle sedute e gli estratti che se ne facessero.

Agisce in nome del Sindacato e lo rappresenta in tutti gli atti della vita civile. Ne è il mandatario ufficiale.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, l'ufficio di presidenza può delegare i loro poteri a uno dei suoi membri.

Art. 12. — Segretario.

Il segretario redige i verbali sia dell'ufficio di presidenza sia della Camera sindacale e delle assemblee. Fa le convocazioni; tiene aggiornati i registri delle entrate e delle uscite dal Sindacato; è incaricato dell'archivio.

Art. 13. — Tesoriere.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle sottoscrizioni e delle quote, dei doni e degli utili attribuiti al Sindacato.

Gestisce il patrimonio sindacale sotto il controllo dell'ufficio di presidenza.

Per le istituzioni create dal Sindacato e che restano sotto il suo patronato, vigila sulla buona tenuta dei conti e sul buono stato delle casse speciali. Rende conto della loro situazione all'assemblea generale annuale.

Titolo III. — Assemblee

Art. 14. — Assemblea generale.

L'assemblea generale si compone di tutti i membri del Sindacato. Si tiene in maggio o in giugno. Può essere convocata in via straordinaria quando l'ufficio di presidenza lo giudica necessario.

Le convocazioni all'assemblea si fanno con avvisi affissi all'ufficio e alle porte della fabbrica almeno otto giorni prima della riunione. Le questioni all'ordine del giorno sono indicate negli avvisi.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti; sono ammessi al voto soltanto gli elettori della Camera sindacale.

L'assemblea procede alle elezioni per completare la Camera sindacale. Delibera sulle proposte presentate. Tuttavia le proposte che nascono dall'iniziativa individuale dei suoi membri le sono sottoposte solo con il consenso dell'ufficio di presidenza, al quale devono essere indirizzate quindici giorni prima.

Le decisioni dell'assemblea generale vincolano tutti gli iscritti, presenti e assenti.

Art. 15. — Discussioni.

È vietata ogni discussione politica o religiosa.

Titolo IV. — Varie

Art. 16. — Entrate e Spese.

Le risorse del Sindacato si compongono:

- 1 ° Della quota mensile secondo l'articolo 6;
- 2 ° Dei doni e dei legati;
- 3 ° Degli utili della Società di consumo.

Le spese del Sindacato sono le seguenti:

Manutenzione dell'immobile prestato dalla fabbrica; manutenzione del mobilio, illuminazione, riscaldamento, biblioteca, sussidi alle istituzioni create dal Sindacato, spese generali.

Art. 17. — Liquidazione.

In caso di scioglimento del Sindacato, l'assemblea generale nomina due commissari per la liquidazione

Gli edifici del Sindacato sono stati costruiti dalla fabbrica, che ne resta proprietaria. I signori Harmel frères intendono che i loro doni annuali siano impiegati anzitutto nell'acquisto del mobilio necessario, a condizione che il mobilio sia loro legittimamente attribuito in caso di scioglimento.

Se resta una somma qualsiasi nelle casse del Sindacato, sarà ripartita fra le famiglie che pagano la quota sindacale al momento della liquidazione.

Art. 18. — Festa annuale.

La festa annuale del Sindacato è fissata alla terza domenica dopo Pasqua.

Questa nuova redazione degli Statuti è stata approvata nell'assemblea generale straordinaria del 19 settembre 1909.

I primi Statuti sono stati depositati al Municipio di Warmériville, in duplice copia certificata dall'ufficio di presidenza, il 28 dicembre 1903.

Gli Statuti modificati sono stati depositati al Municipio di Warmériville il 20 settembre 1909.

I MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Alfred Jolivet: *Presidente.*

François Champion: *Vicepresidente.*

Stéphane Corvisier: *Segretario-Tesoriere.*

Emile Andry: *Vicesegretario.*

Regolamenti interni

Articolo 1. — Regolamenti.

Il presente Regolamento interno del *Sindacato del Val-des-Bois*, votato nell'Assemblea generale del 19 settembre 1909, è obbligatorio per tutti i membri dell'Associazione fino alla sua modifica da parte di un'assemblea generale successiva.

I. — Organizzazioni sindacali

Art. 2. — Assemblee e riunioni generali.

L'Assemblea generale di maggio o giugno (art. 14 degli Statuti) comincia con l'appello nominale di tutti gli uomini iscritti al di sopra dei 18 anni; a ciascuno dei presenti viene consegnato un gettone di presenza di 0,25.

Un'altra riunione generale, annunciata con avvisi otto giorni prima, con appello nominale e gettoni di presenza, ha luogo in inverno, per servire da assemblea generale al Consiglio di fabbrica.

Infine altre riunioni meno importanti sono convocate dalla Camera sindacale per rendere conto delle diverse istituzioni professionali, economiche e sociali della fabbrica, ma senza appello e senza gettoni di presenza.

Art. 3. — Camera sindacale.

Il *Sindacato operaio* riassume la vita professionale, economica e sociale del Val-des-Bois. La Camera sindacale ne è l'anima. Si occupa di tutte le istituzioni, in modo particolare di quelle che sono state fondate espressamente per i membri del Sindacato; ne sovvenziona un certo numero. Si fa rappresentare nei loro Consigli per mantenere fra di esse il legame fecondo della solidarietà e del buon cameratismo.

Facilita la loro azione pur rispettandone l'autonomia. Si fa anche un dovere di prestare il suo concorso alle istituzioni generali, desiderando con tutte le sue forze aiutare il bene degli operai

Art. 4. — Casa sindacale.

La Casa sindacale comprende una sala delle Assemblee, una sala del Sindacato, una sala del Consiglio, una mescita con la sua cantina. È gestita esclusivamente dalla Camera sindacale, che si fa rappresentare ogni settimana da Commissari di servizio. Questi hanno la responsabilità e quindi l'autorità disciplinare nei locali.

Art. 5. — Consiglio di fabbrica.

Il Consiglio di fabbrica è composto di semplici operai che rappresentano i diversi mestieri della fabbrica: filatore di pettinato, torcitore, attaccafilì, imballatore, filatore di cardato, pulitore di carde, aggiustatore o falegname, tintore, manovale. È eletto dagli iscritti.

Le operaie designano fra loro delle delegate che rappresentano i diversi mestieri: assistente alle macchine, binatrice, oliatrice, torcitrice, dipanatrice, e che formano il Consiglio di fabbrica delle operaie.

Ciascun Consiglio si riunisce ogni quindici giorni con un padrone, ma senza la presenza di alcun caporeparto o impiegato.

Le loro attribuzioni sono le seguenti:

a) Infortuni, applicazione dei regolamenti speciali dei motori, dei bobinatoi, dei filatoi e delle carde; segnalazione dei punti pericolosi, delle cose difettose; accertamento degli infortuni e ricerca delle loro cause, assistenza personale.

Tutti gli operai sono assicurati, secondo la legge del 1898, presso una Compagnia di assicurazioni contro gli infortuni.

Appena avviene un infortunio, il Consiglio di fabbrica designa uno dei suoi membri per assistere il ferito come tutore e consigliere; questi compie o fa compiere tutte le pratiche utili, se occorre lo aiuta a sce-

gliere un difensore, in una parola protegge gli interessi della vittima e le fa ottenere l'indennità più conveniente.

In caso di inabilità temporanea, la Compagnia di assicurazioni paga la metà del salario e la Società di mutuo soccorso versa l'indennità di malattia.

Questo cumulo dà i risultati seguenti:

Per un salario di 5 franchi al giorno, la metà, 2,50 franchi; più l'indennità di malattia, 1,50 franchi. Totale: 4 franchi.

Per un guadagno di 4 fr.: $2 + 1,50 = 3,50$ franchi.

Per un guadagno di 3,30: $1,65 + 1,50 = 3,15$ franchi.

Per un guadagno di 2 fr.: $1 \text{ fr.} + 0,70 = 1,70$ franchi.

La fabbrica fa gli anticipi necessari, affinché il ferito abbia tutto il tempo di discutere i propri interessi.

Fino alla ripresa del lavoro, a ogni seduta si rende conto della situazione del ferito.

b) Igiene nella fabbrica (acqua, aerazione, temperatura).

c) Apprendistato. Gli apprendisti sono sotto il patronato dei consiglieri, che rendono conto ogni mese dei loro progressi.

d) Lavoro, produzione, perfezionamento.

e) Salario, tariffe, disoccupazione.

f) Reclami. — Ogni iscritto ha il diritto di presentare i reclami, di qualunque natura siano, a un membro dei Consigli di fabbrica; questi è tenuto a portarli alla riunione successiva.

Art. 6. — Concorsi professionali.

Ogni semestre, per quanto possibile, si tengono concorsi fra i giovani operai e le giovani operaie. I voti sono dati due volte al giorno, da 0 a 5, dal consigliere o dalla consigliera di fabbrica, che rappresenta la Camera sindacale, da un padrone, dal direttore e dal caporeparto. I voti del Consiglio operaio hanno un coefficiente di dieci contro tre per gli altri insieme. I risultati sono affissi e servono per l'avanzamento. I premi sono consegnati davanti a un padrone, al caporeparto e ai consiglieri di fabbrica riuniti.

Art. 7. — Cassa di famiglia.

Questa istituzione ha lo scopo di elevare il salario all'altezza dei bisogni della famiglia mediante un'integrazione determinata. Il salario minimo è fissato in 4,20 franchi alla settimana e a testa, ossia 8,40 franchi per quindicina e a testa, salvo i casi di sciopero o di forza maggiore.

La commissione operaia, nominata dalla Camera sindacale, esamina i salari il giovedì sera della quindicina e tiene conto dei guadagni fuori della fabbrica. Fissa le cifre e firma i biglietti che danno diritto alla famiglia di ricevere l'integrazione del salario in natura o in denaro, secondo la decisione della detta commissione.

Queste somme sono fornite esclusivamente dai signori Harmel frères, senza alcuna partecipazione degli operai, ma a titolo gratuito e senza che mai si possano costringere i padroni a continuare questi versamenti, se ritenessero opportuno sospenderli.

Art. 8. — Pagamento collettivo dei salari.

I salari dei membri di una stessa famiglia sono sommati e consegnati al capofamiglia, al fine di rafforzare l'unione nel focolare e di facilitare il risparmio.

Tuttavia, se la Camera sindacale ritenesse necessarie delle eccezioni, potrebbe chiedere la consegna diretta dei salari ai figli maggiorenni.

Art. 9. — Veterani.

La Società dei veterani, composta degli operai che hanno lavorato più di 25 anni nella fabbrica, ha il suo Consiglio eletto, la sua festa annuale la prima domenica di luglio, la sua cassa e le sue riunioni speciali.

Art. 10. — Cooperativa.

La Società cooperativa ha i suoi Statuti, il suo Consiglio e la sua amministrazione. Ai sensi degli articoli 10 e 17, nessuno può essere azionista o cooperatore se non fa parte del *Sindacato del Val-des-Bois*.

Art. 11. — Consumo.

La Società di consumo si occupa dell'acquisto e della vendita delle bevande; è amministrata a profitto del Sindacato dalla Camera sindacale o dai suoi delegati.

Art. 12. — Acquisti diretti.

La Commissione degli acquisti diretti, nominata dalla Camera sindacale, si occupa delle operazioni che la Società cooperativa non fa. Le riscossioni si effettuano in contanti.

Art. 13. — Prestiti.

La Cassa di prestiti, fondata dal Sindacato, ha il suo regolamento speciale.

Art. 14. — Biblioteca.

La Biblioteca sindacale comprende un numero importante di opere che appartengono al Sindacato. Inoltre un abbonamento a biblioteche circolanti permette di variare le letture. I libri sono collocati nelle scuole maschili e prestati ogni giorno a un'ora fissa e nota.

Art. 15. — Circoli di studio.

I Circoli di studio sono incoraggiati, soprattutto fra i giovani, per iniziarli alle conoscenze professionali, sociali ed economiche, così necessarie agli operai di oggi.

Art. 16. — Fanfara.

La Fanfara del *Sindacato operaio del Val-des-Bois* è sovvenzionata dalla Camera sindacale, che è rappresentata da uno dei suoi sindaci nel Consiglio nominato dai suonatori.

Art. 17. — Filodrammatica; Gioventù; Ginnastica.

Lo stesso vale per la filodrammatica, la società della gioventù e la società di ginnastica, la *Jeune Garde Républicaine du Val-des-Bois*.

Queste società hanno per scopo la cultura del corpo e dello spirito, per sviluppare l'agilità e la salute insieme all'intelligenza e al senso artistico.

Art. 18. — Commissione dei servizi.

Una Commissione dei servizi, nominata ogni anno dal Consiglio sindacale, si tiene a disposizione degli iscritti per rendere i servizi richiesti: sia per procurare i documenti necessari ai matrimoni, sia per le consulenze legali, sia per guidare e aiutare le famiglie nelle pratiche e nelle formalità da adempiere in caso di decesso, diritti di successione, divisioni, liquidazioni, collocamento dei figli, ecc. Offre i suoi consigli e i suoi buoni uffici per tutte le questioni controverse. Procura anche i documenti, le informazioni e, se occorre, l'aiuto utile, sia per il buon impiego dei risparmi, sia per stipulare assicurazioni sulla vita con riduzione dei premi.

II. — Istituzioni della fabbrica

Art. 19. — Scuole.

La Camera sindacale nomina una commissione delle scuole, incaricata di assistere agli esami dei bambini:

All'uscita dall'asilo, e due volte all'anno per le scuole maschili e femminili.

Inoltre la commissione avverte i genitori i cui figli mancano senza motivi legittimi e vigila per ottenere l'assiduità di tutti i bambini fino all'età di 13 anni. Apre corsi serali e corsi professionali.

Art. 20. — Società di mutuo soccorso.

La *Società di mutuo soccorso del Val-des-Bois* è obbligatoria per tutti gli operai della fabbrica. Ha i suoi statuti, la sua amministrazione, la sua cassa, le sue risorse. Di fatto serve a tutti gli iscritti al Sindacato.

Lo stesso vale per la farmacia, mantenuta dalla *Società di mutuo soccorso* a beneficio esclusivo dei suoi membri, e per l'istituzione dei bagni-docce.

Art. 21. — Casse di risparmio.

Una cassa di risparmio scolastica riceve ogni quindicina i più piccoli risparmi degli scolari e delle scolare.

Una cassa generale riceve i depositi delle famiglie, con un regolamento speciale.

Infine la cassa dell'utile corporativo raccoglie i ristorni dei cooperatori di età inferiore ai 50 anni L'interesse del 4% annuo è calcolato ogni semestre.

La Camera sindacale studia i mezzi per favorire il risparmio a tutte le età, considerando che le riserve sono indispensabili per far fronte agli incidenti della vita e per assicurare l'agiatezza delle famiglie.

Art. 22. — Pensione di vecchiaia.

La fabbrica versa ogni anno una somma per corrispondere le pensioni di vecchiaia agli ex operai, a determinate condizioni, senza alcun loro contributo. È la Camera sindacale che è incaricata di presentare i candidati.

III. — Organizzazioni generali

Art. 23. — Istituzioni di previdenza.

La dotazione della *Jeunesse Française*, l'assicurazione in caso di morte, l'assicurazione dipartimentale contro gli incendi hanno la loro sezione al Val-des-Bois sotto il controllo dei sindaci.

Art. 24. — Società diverse.

Le società di temperanza, di tiro, di preparazione militare, della *Croce Rossa*, pur restando generali, comprendono membri del Sindacato. È a questo titolo che il Sindacato se ne interessa, come di tutto ciò che favorisce la famiglia e il patriottismo.

*
**

Questi Regolamenti interni sono stati adottati domenica 19 settembre 1909, in Assemblea generale straordinaria.

Indice

Regolamento della fabbrica

	Pagine
Articolo 1. — Entrata, uscita	7
Articolo 2. — Orario di lavoro	7
Articolo 3. — Domenica	7
Articolo 4. — Paga	8
Articolo 5. — Cassa di risparmio	8
Articolo 6. — Sindacato operaio	9
Articolo 7. — Consiglio di fabbrica	9
Articolo 8. — Separazione dei sessi	9
Articolo 9. — Ricorso diretto al padrone	9
Articolo 10. — Responsabilità dell'operaio	10
Articolo 11. — Iniziativa degli operai	10
Articolo 12. — Divieti	11
Articolo 13. — Assenze	11
Articolo 14. — Visita della fabbrica	12
Articolo 15. — Spacci, negozi	12
Articolo 16. — Società di mutuo soccorso	12
Articolo 17. — Infortuni	13
Articolo 18. — Disaccordo	13
Misure di prevenzione contro gli infortuni	
I. — Regolamento per i motori e le trasmissioni	15
II. — Regolamento per le carde	16
III. — — — Gill, stiratoi e bobinatoi	16
IV. — Regolamento per i filatoi	18

Società di mutuo soccorso

	Pagine
Capitolo I. Organizzazione e risorse della Società.	
Art. 1. — Scopo della Società	21
Art. 2. — Membri della Società	21
Art. 3. — Risorse della Società	21
Art. 4. — Quote ordinarie	22
Art. 5. — Donne sposate	22
Art. 6. — Figli al di sopra dei tredici anni. — Genitori anziani	23
Art. 7. — Famiglie	23
Art. 8. — Prima quota	23
Art. 9. — Quota straordinaria	23
Capitolo II. Amministrazione della Società.	
Art. 10. — Consiglio	23
Art. 11. — Elettori ed eleggibili	24
Art. 12. — Composizione del Consiglio	24
Art. 13. — Dimissioni	25
Art. 14. — Commissari onorari	25
Art. 15. — Consiglio generale	25
Art. 16. — Insediamento del Consiglio	25
Art. 17. — Nomina e doveri del Segretario	25
Art. 18. — Doveri dei Commissari	25
Art. 19. — Presenze	26
Art. 20. — Diritti dei Commissari	26
Art. 21. — Ordine delle sedute	27
Art. 22. — Reclami	27
Art. 23. — Visita dei malati	27
Art. 24. — Nomina del Medico	28

Art. 25. — Censimento	28
Capitolo III. Dei soccorsi erogati.	
Art. 26. — Formalità da adempiere	28
Art. 27. — Medico	28
Art. 28. — Medicinali	29
Art. 29. — Indennità	29
Art. 30. — Malattie croniche	30
Art. 31. — Parto	30
Art. 32. — Ospedale	30
Art. 33. — Esclusione dall'indennità	30
Art. 34. — Sepolture	30
Art. 35. — Messa annuale	31
Approvazione ministeriale	32
Spiegazione dell'articolo 6 riguardante i genitori anziani	33

Statuti del Sindacato operaio

	Pagine
Statuti e regolamenti interni	34
Camera sindacale	35
Titolo I. — Costituzione e scopo	
Articolo 1. Costituzione	36
— 2. Nome; durata; sede sociale	36
— 3. Oggetto	36
— 4. Membri	36
— 5. Recesso	36
— 6. Quota	37
Titolo II. — Amministrazione	
— 7. Camera sindacale	37
— 8. Sindaci onorari	38

— 9. Ufficio di presidenza del Sindacato	38
— 10. Funzioni dell'ufficio di presidenza	38
— 11. Presidente e Vicepresidente	38
— 12. Segretario	39
— 13. Tesoriere	39
Titolo III. — Assemblée	
— 14. Assemblea generale	39
— 15. Discussioni	40
Titolo IV. — Varie	
— 16. Entrate e spese	40
— 17. Liquidazione	40
— 18. Festa annuale	40

Regolamenti interni

	Pagine
Articolo 1. Regolamenti	42
I. — Organizzazioni sindacali	
— 2. Assemblée e riunioni generali	42
— 3. Camera sindacale	42
— 4. Casa sindacale	42
— 5. Consiglio di fabbrica	42
— 6. Concorsi professionali	44
— 7. Cassa di famiglia	45
— 8. Pagamento collettivo dei salari	45
— 9. Veterani	45
— 10. Cooperativa	45
— 11. Consumo	45
— 12. Acquisti diretti	46
— 13. Prestiti	46

— 14. Biblioteca	46
— 15. Circoli di studio	46
— 16. Fanfara	46
— 17. Filodrammatica; gioventù; ginnastica	47
— 18. Commissione dei servizi	47
II. — Istituzioni della fabbrica	
— 19. Scuole	48
— 20. Società di mutuo soccorso	48
— 21. Casse di risparmio	48
— 22. Pensione di vecchiaia	49
III. — Organizzazioni generali	
— 23. Istituzioni di previdenza	49
— 24. Società diverse	49